NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
L'ASSESSORE
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
telefono 091.7072824- 091.7073230

Prot. n. 42702 Palermo, 11 maggio 2020

OGGETTO: Tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori

e PC.

Agli Assessori regionali

Al Presidente della Regione

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

I ritardi della pubblica amministrazione hanno impatti negativi immediati sul sistema economico, che assumono connotazioni di particolare gravità in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo.
La legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 si caratterizza per una particolare attenzione prestata ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo, nell'ottica di una maggiore celerità dell'attività amministrativa, e, per rendere più cogente l'esigenza della certezza della conclusione del procedimento nei termini e secondo i tempi stabiliti dall'ordinamento (sia in generale che in particolare), ha previsto un regime sanzionatorio a carico delle amministrazioni ritardatarie.

Con la presente, attraverso il quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti che segue, si intende portare alla attenzione dei dirigenti in indirizzo gli "strumenti" di intervento e di verifica, che la

legge prevede in materia, il cui utilizzo non è un opzione ma un obbligo a carico delle Amministrazioni.

L'attività amministrativa della Regione (e degli enti sottoposti al suo controllo e vigilanza), "è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza": tali principi, espressi, dall'art. 1 della l.r. n. 7/2019, corollari del più generale principio del "buon andamento", costituiscono caposaldo dell'attività amministrativa.
Con la conseguenza che l'amministrazione è responsabile non solo della legittimità del proprio operato, ma anche dei risultati raggiuntiin relazione alle risorse impiegate e, dunque, anche di quanto ha messo in atto per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative.

Revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

La l.r. n. 7/2019 ha mantenuto, sui tempi di conclusione dei procedimenti, una disciplina più rigorosa rispetto alla normativa statale.

A fronte del termine generale di 30 giorni, all'art. 2, commi 3 e 4, prevede termini massimi di conclusione del procedimento amministrativi più brevi rispetto a quelli posti dalla legge nazionale (legge n. 241/1990), rispettivamente di 60 e 150 giorni, in linea con quanto già previsto dalla legge regionale n. 10/1991, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori a 60 giorni per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Tali termini, sempre in base all'art. art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, non possono comunque superare i centocinquanta giorni.
L'art. 35, 2° comma, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ha espressamente previsto la perdurante vigenza dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991.

La revisione dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti che li prevedono è stata già oggetto delle circolari di questo Assessorato n. 45092 del 17 aprile 2018 e n. 102093 del 13 settembre 2019, il cui contenuto qui si richiama.

A quasi un anno dall'emanazione della nuova legge regionale sul procedimento amministrativo, il report consuntivo ad oggi mostra una situazione variegata dello stato delle procedure di revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti: procedure che in un numero non marginale di casi non risultano essere state avviate.

Si fa, pertanto, espresso sollecito agli Uffici in indirizzo di verificare lo stato di adempimento per quanto di rispettiva competenza.

Nella evidenza, anche per quanto cennato nelle premesse, che "revisione dei tempi dei procedimenti" equivale a "razionalizzazione dei procedimenti", si rammenta che gli Uffici in indirizzo sono chiamati: 1) ad una attenta e motivata verifica dell'auspicata riduzione dei tempi dei procedimenti "*rebus sic stantibus*", dovendo dar conto analiticamente anche delle ragioni della eventuale impossibilità di procedere alla detta riduzione; 2) alla individuazione di soluzioni idoneeper lo snellimento dei procedimenti burocratici e la maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi (flussi documentali ed operativi, organizzazione, disposizioni normative, regolamentari ed attuative, sistemi informatici).

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è riconosciuto espressione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera m).
In particolare, a mente dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 "*Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.*".

A garanzia di tale principio generale, specifiche disposizioni, nazionali e regionali, stabiliscono a carico dell'Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei suoi vertici, una serie di adempimenti.

- Pubblicità

L'articolo 4 della l.r. n. 7/2019 impone la preventiva determinazione e pubblicizzazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
"Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni." (art. 2, comma 5, l.r. 7/2019).
Inoltre (comma 9 del medesimo art. 2) "per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10".

I predetti adempimenti di pubblicità, che trovano riscontro anche nell'articolo 35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati" del d.lgs. n. 33/2013, vengono assolti attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste nella sotto-sezione "Attività e procedimenti" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Si sollecitano gli Uffici che ad oggi non hanno adempiuto all'obbligo in esame a provvedere alla dovuta pubblicazione entro, e non oltre, gg 10 dal ricevimento della presente.

- Monitoraggio dei tempi dei procedimenti

Il rispetto dei tempi procedimentali assume rilevanza anche sotto il profilo delle misure di prevenzione della corruzione.
In particolare, la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - prevede (art. 1, comma 9, lett. d) che nel Piano di prevenzione della corruzione siano definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
La stessa legge prescrive (art. 1, co. 28) che le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.
Tali disposizioni sono puntualmente recepite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana 2020-2022, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 8/Gab del 31.1.2020.

In particolare, l'apposita Misura 11 - Monitoraggio dei tempi procedimentali riconosce che l'attività di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, costituisce uno dei fattori essenziali che concorrono alla salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e della illegalità nell'attività della pubblica amministrazione e specifica che il monitoraggio mira all'accertamento dell'eventuale inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e, conseguentemente, all'avvio di azioni utili per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.
Gli esiti dell' attività di monitoraggio vanno pubblicati nel sito web istituzionale entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 10 novembre di ogni anno, i dirigenti apicali trasmettano all'Organo di indirizzo politico del proprio ramo di Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione che, dato atto dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di monitoraggio e di pubblicazione di cui sopra, esponga, per le varie tipologie di procedimento, le eventuali criticità rilevate nell'attuazione della misura nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della risoluzione delle criticità rilevate. In tal modo, si garantisce la corretta informazione anche dei vertici politici, per le opportune valutazioni e le eventuali iniziative di competenza.

Mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti

L'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi nei termini previsti è oggetto di una serie di previsioni, di diversa natura, che prevedono specifiche responsabilità e adempimenti in capo ai soggetti interessati.

Il mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti da parte della pubblica amministrazione produce effetti negativi sui destinatari dei provvedimenti.
Tali effetti negativi sono amplificati qualora i destinatari fanno parte del tessuto economico.
Gli effetti negativi assumono connotazioni di particolare gravità in un momento - quale quello attuale - in cui le imprese e i cittadini sono chiamati a sacrifici da parte delle istituzioni pubbliche per le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.

La legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ha prestato una particolare attenzione ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo al fine di dare certezza delle situazioni giuridiche dei soggetti destinatari dei provvedimenti che hanno richiesto sia in termini di "an" che di "quando".
In particolare il legislatore, per rendere più cogente l'esigenza della certezza della conclusione del procedimento nei termini e secondo i tempi previsti dall'ordinamento (sia in generale che in particolare), ha previsto un regime sanzionatorio a carico delle amministrazioni ritardatarie.

Si rammentano:
– l'articolo 8, comma 4, della citata l.r. 7/2019, a mente del quale "Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.";
– l'articolo 8, comma 5, della l.r. 7/2019, secondo cui "Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.".

La obbligatorietà della trasmissione diretta all'organo di valutazione della performance dei dati concernenti i ritardi procedurali ha natura organizzativa ed è finalizzata a rendere effettivo il sistema delle responsabilità connesso al ritardo procedimentale.

Sotto questo aspetto, la legge regionale sottolinea e valorizza l'obbligo (già previsto dalla legge n. 241/1990 e dalla legge regionale n. 10/1991) di valutazione del ritardo procedimentale ai fini dell'individuazione della sussistenza delle responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
Prevede, altresì, che il ritardo procedurale "deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili" (art. 8, 3° comma).
Superfluo rammentare che il mancato rispetto dei tempi del procedimento costituisce anche "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" (art. 8, 3° comma).
E non è un caso che il Presidente della Regione nell'Atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. 7209 del 18 aprile 2019 abbia perfettamente prescritto assegnazioni di obiettivi ai dirigenti generali, attribuzioni di pesi e punteggi e monitoraggi.
La direttiva viene qui richiamata perché ne venga assicurata la più puntuale applicazione.

Si segnala, altresì, che il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. n. 10/2000, che agli articoli 11 ribadisce la rilevanza disciplinare dell'obbligo di rispettare i termini del procedimento amministrativo e di curare il rispetto degli standard di qualità e quantità fissati dall'Amministrazione.

Da quanto precede è evidente che l'attuazione delle disposizioni richiamate coinvolge tutti i livelli dell'Amministrazione. Da una diffusa responsabilità contrattuale e disciplinare di tutti i dipendenti sul rispetto dei termini procedimentali si passa, via via, a sempre più specifici obblighi di segnalazione posti in capo al Responsabile del procedimento, a una serie di pesanti responsabilità gravanti sui dirigenti dei competenti uffici nonché di quello apicale cui è affidato, altresì, un apposito potere sostitutivo.

In conclusione, sulla scorta delle superiori previsioni di legge e delle direttive Presidenziali, in considerazione della grave crisi economica connessa all'emergenza pandemica in corsosi ritiene necessario procedere in via straordinaria alla ricognizione di tutti i casi di intervenuto mancato rispetto dei tempi procedimentali anche allo scopo di attivare tutti i poteri di competenza di questo Assessorato.

Conseguentemente, entro il termine di giorni dieci dalla notifica della presente, gli Uffici in indirizzo sono chiamati a trasmettere al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (utilizzare il seguente indirizzo di posta certificata: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it) l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, nonché l'elenco delle misure adottate o programmate "di tempestiva eliminazione delle anomalie", ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190/2012.

La presente è, altresì, trasmessa agli Assessori in indirizzo per dovere di conoscenza e per le azioni di presidio e impulso che riterranno di adottare.

Il Dirigente Generale ad interim
Bologna

Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
11.05.2020 12:02:36 UTC

L'ASSESSORE

B. Grasso

Documento firmato da:
BERNARDETTE FELICE GRASSO
11.05.2020 11:31:40 UTC